

# AlFeCS

## Quaderno dell' Informazione

Associazione Italiana Formazione e Certificazione

- \* Il ruolo delle agenzie
- \* Requisiti dei Docenti
- \* La Formazione Finanziata
- \* La corretta Formazione
- \* L'abilitazione all'uso del trattore
- \* Rischio allergeni.
- \* Progetto: i Auditor
- \* La soluzione al D.Lgs. 231/2001



AlFeCS in Collaborazione con Microcosmo  
[www.aifecs.it](http://www.aifecs.it); [www.aifecspoint.it](http://www.aifecspoint.it); [info@aifecs.it](mailto:info@aifecs.it)





# QUADERNO DELL' INFORMAZIONE 2015

## ARGOMENTI TRATTATI:

- *La corretta formazione e il ruolo delle agenzie formative* p3
- *Requisiti dei Docenti* p6
- *La Formazione Finanziata e i Fondi Interprofessionali* p7
- *La diligenza del "buon padre di famiglia" ..... e la consuetudine all'errore: La Formazione* p8
- *L'abilitazione all'uso del trattore agricolo e forestale per gli operatori del settore agricolo* p10
- *Le ultime novità sulla gestione del rischio allergeni.* p11
- *La soluzione al D.Lgs. 231/2001, distinguendosi.* p12
- *Progetto: i Auditor* p13

# Notizie Utili Sicurezza e Igiene

AIFeCS-Microcosmo [info@aifecs.it](mailto:info@aifecs.it) - 055952636 -  
[www.aifecs.it](http://www.aifecs.it) [www.aifecspoint.it](http://www.aifecspoint.it)

## La Corretta Formazione e il ruolo delle Agenzie Formative

A cura di Dott.ssa Laura Cioni Presidente AIFeCS-  
Direttore Microcosmo (MicrocosmoPoint)

Si definisce **Ente di formazione** (a volte anche *agenzia formativa*) un Responsabile dei progetti formativi che redige e segue gli avalli dei progetti formativi



organismo di natura privata (come associazione, cooperative etc.) che svolge come suo compito principale la formazione, non solo professionale, delle persone (sia giovani che adulti) e formazione obbligatoria per le aziende.

L'Ente di formazione ha il compito di nominare un

agli organi preposti (dipende dalle tipologia di corso), nomina e si accerta che ci sia un tutor a disposizione del docente e discente. Il **tutor di formazione** è infatti un particolare lavoratore che generalmente opera all'interno di un centro formativo e accompagna gli allievi di un

## Lavora Con Noi AIFeCS ••• Propone

Per coloro che operano nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro (Professionisti, Agenzie Formative, ...)

Opportunità di utilizzare aula virtuale con docenti qualificati (per alcuni corsi particolari che richiedono competenze specifiche senza quindi bisogno di avere formatori all'interno del proprio staff)

Opportunità di avere una piattaforma e-learning - anche personalizzata - con corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro già avallati dal comitato scientifico.

Opportunità di essere **certificati e iscritti** al registro Formatori, Istruttori, RSPP, Coordinatori (con aggiornamenti sia online che mediante seminari e convegni)



corso di formazione nel processo di apprendimento. Il tutor dovrebbe anche saper padroneggiare le metodologie e le tecniche di apprendimento per aiutare il docente nella scelta di quelle che sono più adatte agli obiettivi formativi e alle caratteristiche delle persone in formazione. Egli svolge un ruolo "cerniera" tra le esigenze degli allievi e dei docenti perciò è responsabile del buon andamento di un corso di formazione e ne garantisce la continuità. Il Responsabile al termine del percorso formativo valuta l'apprendimento, il gradimento e segue la formalità del corso di formazione procedendo poi alla corretta erogazione dell'attestato di frequenza o qualifica.

Le agenzie Formative specialmente quelle riconosciute dalle Regioni e Certificate hanno l'obbligo di rispettare requisiti e veridicità su corsi di formazione. La strutturale complessa di una agenzia fa sì che i corsi erogati abbiano controlli a diversi step rispettando quindi non solo

l'erogazione ma anche tutti i processi burocratici che tale servizio richiede a diversi livelli. La formazione è il primo passo fondamentale per sensibilizzare le aziende sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. La corretta ma soprattutto "la Formazione" deve avvenire rispettando tutti i requisiti di legge e l'ente erogatore deve accertarsi sull'efficacia della stessa. La formazione per i professionisti non deve essere presa come un veicolo di introito ma deve essere un servizio: 1- erogato 2- rispetti tutti i requisiti 3-abbia efficacia 4- abbia un controllo.

Io rappresento due realtà: Microcosmo e AIFeCS che da anni sono a fianco dei professionisti che credono nella formazione efficace e che rispettano la burocrazia che accompagna la corretta erogazione di corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.


I professionisti formatori che afferiscono alla struttura e che hanno aderito all'apertura di centri formativi in franchising sono selezionati accuratamente,

altamente qualificati accompagnati nel loro percorso formativo e nel percorso burocratico e vengono valutati attentamente da una commissione scientifica nominata ad hoc.

Tutti coloro che operano nel settore di "igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro" possono, oggi, avere una propria agenzia formativa che rispetta una strutturale piramidale ed è affidabile e di grande supporto tecnico e tecnologico. I centri formativi, in base alle Regioni in cui operano, ricevono tutti i riconoscimenti necessari per una corretta erogazione della formazione. Le strutture capofila, che rappresento, mettono a disposizione il proprio know-how, i progetti formativi validati e tutto ciò che necessita per la corretta erogazione di corsi di formazione nel rispetto della legge vigente.

Mettiamo a disposizione dei centri l'innovazione: piattaforma e-learning e aule virtuali che rispettano i requisiti dell'accordo Stato Regioni affinché i centri abbiano a disposizione la tecnologia che occorre per la formazione e che permette di creare una cooperazione e collaborazione diretta tra Point. Questo fa sì che i Centri Formativi "Point" siano potenziati e abbiano un enorme opportunità di crescita e siano al passo con le nuove tecnologie.

### Cosa dicono della Aula Virtuale AIFeCS





Studi recentissimi (esperimenti negli USA) hanno evidenziato che l'indice di utilizzo dell'e-learning è in forte aumento e che oggi il 40% dei corsi viene erogato in modalità e-learning. A livello internazionale addirittura una media del 75% dei docenti fa ricorso a tale metodo di insegnamento. Gli stessi studi hanno evidenziato un enorme vantaggio economico sia per chi eroga il corso che per le aziende tant'è che si parla di un risparmio che oscilla tra il 60 ed il 70% ma oltre a questo ci sentiamo di poter evidenziare senza timore di smentite che determina anche un ulteriore vantaggio importante poiché il corso può essere seguito in orari e giorni diversi da quelli in cui il discente esercita la propria attività lavorativa e quindi, nel caso di dipendenti, fuori dall'orario ordinario di lavoro

Punti di forza tecnici dell'e-learning sotto il profilo legale: dati tecnici che nascono dalla registrazione dei dati degli accessi del discente e che costituiscono fonte di prova legale e controllo capillare di qualsiasi attività svolga il discente durante la visione del corso.

Per aumentare le opportunità dei nostri centri e per far sì che la formazione sia ad alti livelli, Microcosmo ed AIFeCS hanno messo a disposizione l'apertura anche di aule virtuali, in modo che tutti i centri potranno erogare formazione di ogni tipo e con elevato livello, in quanto parteciperanno discenti di ogni Regione appartenenti ad organi di controllo e vigilanza con alta esperienza in diverse materie e settori.

Il marchio Microcosmo e AIFeCS offrono ai professionisti, ai corsisti, agli organi di controllo diversi vantaggi:

a) Ai centri formativi offriamo una continua formazione ed un supporto tecnico dando loro i triplici riconoscimenti ed accreditamenti per una corretta erogazione dei corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplinata in maniera ferrea dalla normativa vigente. La grande collaborazione tra i vari centri fa sì che sussista un continuo scambio di idee, esperienze ed una continua crescita per tutti i soggetti, raggiungendo così alti livelli di qualità nel settore della sicurezza.

b) Ai corsisti offriamo la certezza e la validità di una

corretta formazione per quanto riguarda le erogazioni dei corsi e le relative attestazioni ricevute, secondo la legge vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; la formazione è infatti soggetta al triplice controllo dei percorsi formativi: accreditamento regionale, certificazioni di qualità e accreditamento e validazione dei percorsi da parte dell'organo paritetico. Offriamo inoltre la possibilità di seguire comodamente da casa la formazione per quanto previsto.

c) Agli organi di controllo viene data l'opportunità di poter verificare in tempo reale e direttamente online la veridicità dell'attestato rilasciato per la frequenza di corsi e-learning, ovvero, di contattare direttamente la sede principale per analogo verifica relativamente ai corsi in aula. Mediante la comunicazione dei codici presenti all'interno dell'attestato possono essere controllati e verificati i percorsi formativi e la relativa validità della formazione e dell'attestazione.

Il motto: "la corretta formazione è prevenzione".

## Convegni Nazionali AIFeCS-Microcosmo



## REQUISITI DEI DOCENTI

A cura di Dott.ssa Claudia Melani Coord. Centri Formativi Microcosmopoint- Formatrice AIFeCS

*“In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”.*

Così si legge nell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, dove si indica che i corsi di formazione possono essere svolti da docenti con esperienza documentata almeno triennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro sono stati individuati dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, esclusivamente per i corsi rivolti a Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP; i criteri previsti dal decreto non riguardano pertanto la

qualificazione della figura del docente in relazione a tutti gli altri corsi in materia di sicurezza.

Il formatore deve dimostrare di possedere:

1) Prerequisito: Diploma di scuola secondaria superiore (non richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori).

2) Almeno uno dei sei criteri previsti nel provvedimento caratterizzati dalla presenza di tre elementi:

- Conoscenza/formazione lavorativa
- Esperienza lavorativa
- Capacità didattica

La qualifica di formatore è acquisita in modo permanente (fermi restando gli obblighi di aggiornamento professionale)

con riferimento ad una o più delle seguenti aree tematiche per le quali il formatore abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza dimostrata sulla base di idonea documentazione:

- 1) Area normativa/giuridica/organizzativa
- 2) Area rischi tecnici/igienico-sanitari
- 3) Area relazioni/comunicazione

Tali riferimenti variano per quanto riguarda i docenti per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari. Infatti i lavoratori, prima di essere adibiti alla conduzione di tali attrezzature, devono essere abilitati per la tipologia di attrezzatura e quindi informati, formati e

addestrati sulla attrezzatura specifica in uso.

Per quanto riguarda quindi i requisiti dei docenti viene richiesta:

1) Per i docenti teorici, esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, mentre 2) Per i docenti pratici viene richiesta esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.

AIFeCS ha istituito un comitato scientifico che si riunisce il 15 di ogni mese per valutare i curriculum dei formatori/RSPP/Coordinatori che svolgono la professione autonomamente e/o afferiscono a Centri MicrocosmoPoint/AIFeCSPoint. Il comitato vanta di esperti provenienti da esponenti di organi controllo e ispettivi.

## La Formazione Finanziata e i Fondi Interprofessionali

A cura di Elisa Barbagli  
Segretario Generale  
AIFeCS- Resp. Progetti  
Formativi Microcosmo  
(MicrocosmoPoint)

Dal 1978 le imprese private e, dal 2009, anche le municipalizzate ed ex Aziende di Stato, versano all'INPS per i

propri dipendenti a tempo determinato ed indeterminato un 1,61% del monte retribuzioni come indennità di disoccupazione involontaria.

Con la Circolare 36 del 18 novembre 2003, anno in cui sono stati istituiti i primi Fondi Interprofessionali in applicazione di quanto previsto dalla L. n.388 del 2000, viene data alle imprese la possibilità di trasferire al fondo interprofessionale prescelto una quota pari allo 0,30% di tale contributo e destinarlo al finanziamento delle attività formative dei propri dipendenti.

L'adesione dell'impresa ad un fondo è volontaria e deve essere comunicata all'INPS attraverso il Modello di denuncia contributiva nel quale deve indicarsi il Fondo prescelto con il relativo codice oltre che il numero dei dipendenti per cui l'impresa versa il "contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria". Tale Modello deve essere utilizzato anche per l'eventuale revoca dell'adesione.

Molteplici sono i vantaggi per le aziende:

-nessun costo aggiuntivo: con l'adesione al fondo infatti l'azienda non deve sostenere alcun onere aggiuntivo rispetto al versamento del contributo all'INPS che è già obbligatorio. Si tratta solo di esplicitare una scelta mettendo a frutto cifre che comunque dovrebbero

essere versate all'INPS; qualora l'azienda non aderisca a un Fondo interprofessionale per la formazione continua non potrà intervenire sulla gestione di queste risorse che verranno gestite automaticamente dal sistema pubblico.

-libertà, velocità di adesione e assenza di vincoli: l'azienda può decidere di aderire a qualsiasi fondo indipendentemente dal numero di dipendenti e dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

La scelta per aderire e la revoca dell'adesione possono essere effettuate ogni mese, poiché il modello "Uniemens" da utilizzare per effettuare tali comunicazioni all'INPS viene compilato con questa cadenza da chi elabora le buste paga. La legge 2/09 inoltre ha consentito, in presenza di determinate condizioni, la portabilità di quanto accantonato in un Fondo ad uno nuovo.

La formazione finanziata attraverso Fondi è pertanto un'opportunità che permette alle aziende di aggiornare e consolidare le competenze dei propri dipendenti; i fondi interprofessionali infatti finanziano interventi di informazione, formazione, addestramento e aggiornamento continuo dei lavoratori dipendenti delle aziende che hanno aderito ai fondi e che sono in regola con i versamenti dei contributi integrativi per la disoccupazione involontaria

Le modalità con cui i Fondi erogano quanto maturato dalle imprese aderenti sono diverse:

-bandi che vengono pubblicati periodicamente dal Fondo ed ai quali le imprese devono partecipare presentando, entro i termini stabiliti, un Piano Formativo che viene valutato ed inserito in una graduatoria di aggiudicazione;

-accantonamento del capitale in un "conto" che rimane sempre disponibile per l'azienda nei modi e nei tempi che essa ritiene più opportuni, senza dover partecipare ad alcun bando.

Pertanto aderire ad un fondo e usufruire dei vantaggi della formazione finanziata significa comunque, per le imprese, seguire regole ben precise.

Per questo AIFeCS e Microcosmo si sono poste a disposizione delle aziende e dopo aver effettuato una valutazione dei vari Fondi, hanno individuato quello maggiormente rispondente alle necessità delle aziende stesse, in termini di accessibilità, tipologia dell'offerta di contributi, tempistiche, quantità e complessità delle modalità di finanziamento.

AIFeCS e Microcosmo, con il loro team di consulenti esperti, sono quindi a fianco delle aziende in tutti gli aspetti formativi, burocratici e amministrativi della formazione finanziata.

## *La diligenza del "buon padre di famiglia" ..... e la consuetudine all'errore: La formazione*

Dott. Matteo Micheli – esperto Ergonomo

Troppo spesso si pensa che il "buon senso" possa essere la chiave di lettura per risolvere tutte le problematiche relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, così facendo però alcuni comportamenti contrari alle norme con il passare degli anni si auto-legittimano e si diffondono affermando la "cultura della non sicurezza". Una delle poche barriere da anteporre a questo subdolo meccanismo è la formazione. Negli ultimi anni si sono accesi i riflettori sull'importanza della formazione, come se fosse la novità dell'ultima ora, purtroppo non è così, pensiamo alla Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, invitava gli stati a considerare "che, per garantire un miglior livello di protezione, è necessario che i lavoratori e/o i loro rappresentanti siano informati circa i rischi per la sicurezza e la salute e circa le misure occorrenti per ridurre o sopprimere questi rischi". Ricordiamo che qualche mese dopo l'emanazione del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il Ministro del Lavoro ed il

Ministro della Sanità individuarono i contenuti minimi della formazione dei lavoratori (D.M.16 gennaio

### *Lavora Con Noi*

...

Apri un Centro Formativo Multisala 81/08-Aula virtuale AIFeCS

Per coloro che non hanno docenti nel proprio staff possono aprire un Centro Formativo Multisala.



...

Apri un Centro Formativo MicrocosmoPoint (avrà riconoscimenti anche per i tuoi percorsi in aula)



1997). All'articolo 1 del sopracitato decreto venivano elencati i contenuti della formazione dei lavoratori che dovevano essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e dovevano riguardare almeno:

-i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti



misure e procedure di prevenzione e protezione;

-nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;

-cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

Il legislatore, lungimirante, richiedeva che durante il percorso formativo fosse dato spazio alla comunicazione in relazione alla partecipazione attiva dei lavoratori. Ciò ha anticipato la campagna 2012-2013 dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro "Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi". Nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro la parola formazione compare più di 1000 volte, è chiaro l'intento di volere dare il giusto peso a quest'attività che, se organizzata in modo **"sufficiente ed adeguato"** potrà svolgere una reale funzione di dispositivo di protezione collettiva. Purtroppo non tutti i lavoratori hanno l'obbligo di partecipare a programmi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, pensiamo ai lavoratori autonomi (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali), o i componenti dell'impresa familiare che (purtroppo) non vengono equiparati ai lavoratori c.d. subordinati, mi chiedo cosa penserebbe oggi Bernardino Ramazzini.

Sotto il profilo giuridico sembra che i conti tornino, infatti "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia

entrata in vigore prima del fatto commesso" (art. 25 comma 2 della Costituzione Italiana). Eppure c'è da dire che sotto il profilo culturale il tutto è un po' carente. Nella pratica chiediamo a tutti i datori di lavoro di garantire "sino alla pedanteria" una formazione sufficiente ed adeguata, perché attraverso un'informazione, una formazione ed un addestramento (reale) i dipendenti ricevano una specie di "educazione al rischio", ciò rende sia il datore di lavoro che lo Stato sicuri, o quasi, che i lavoratori non andranno incontro ad infortuni e/o malattie professionali perché il loro comportamento sarà guidato dalla nuova educazione e non dalla consuetudine. Allora perché per i lavoratori autonomi e per i componenti delle imprese familiari tutto ciò non è obbligatorio?

Secondo un noto Procuratore Generale "...questa apparente attenuazione degli obblighi trova la sua giustificazione nel vincolo familiare", questo fa pensare proprio al concetto della **diligenza del buon padre di famiglia** (art. 1176 del Codice Civile), un concetto nobile ma poco applicabile nel contesto della sicurezza sul luogo del lavoro. Facciamo un esempio banale: il titolare di un'impresa familiare che da anni lavora con una macchina a norma ma in modo **scorretto**; tale soggetto considerando che quello fin ora utilizzato sia il metodo giusto per lavorare, trasferirà con la "diligenza del buon padre di famiglia" il suo modo non idoneo di operare al figlio/operaio. Proprio per colpa della consuetudine si trasferiranno dei concetti e dei modi di lavorare errati. La

differenza tra consuetudine e legge? Tutta la nostra tradizione giuridica è dominata dalla distinzione tra questi due modi tipici di produzione del diritto. La consuetudine rappresenta il modo spontaneo, naturale, incosciente, informale, contrapposto a quello riflesso, artificiale, cosciente, formale. La forza da cui scaturisce è la tradizione; la forza da cui nasce la seconda è quella di una volontà dominante. **Allora bisognerà aspettare che qualche "portatore d'interesse" spinga con forza il cambiamento della legge?** Probabilmente passeranno dei decenni e una volta cambiata la legge potrebbe essere un abominio.

La soluzione auspicabile è quella di svegliare le coscienze dei titolari dell'impresa familiare affinché affrontino i temi della sicurezza nei luoghi di lavoro con responsabilità e professionalità, per attuare tale percorso le Regioni tramite le AA.SS.LL., il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), gli organismi paritetici e gli enti di patronato potrebbero svolgere attività di informazione, assistenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che l'ha generato

(Albert Einstein).

## L'abilitazione all'uso del trattore agricolo e forestale per gli operatori del settore agricolo

Dott. Ing. Leonardo Vita – esperto in sicurezza e formazione del settore agricolo

L'Accordo n. 53 del 22 febbraio 2012 è stato pubblicato in data 12 marzo 2012 sul supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 - serie generale, ed è entrato in vigore 12 mesi dopo per tutti gli operatori addetti all'uso di almeno una delle tipologie delle attrezzature di lavoro in esso individuate, ad eccezione degli operatori del settore agricolo. Difatti, il cosiddetto "Decreto del fare" all'art. 45-bis differì il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole al 22 marzo 2015. Successivamente, il Decreto-Legge n. 192 del 31 dicembre 2014 (Decreto Milleproroghe), convertito nella Legge n. 11 del 28 febbraio 2015, ha concesso un'ulteriore proroga al **31 dicembre 2015** sempre per i soli operatori del settore agricolo addetti all'uso di almeno una delle attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell'Accordo usate esclusivamente in tale settore. Tale ultimo termine sembra non

dover subire ulteriori proroghe sulla base della risoluzione approvata in data 13 maggio 2015 dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione Agroalimentare) della presente Legislatura che impegna il Governo *"a far sì che non si prevedano ulteriori proroghe rispetto all'entrata in vigore dell'obbligo della revisione delle macchine agricole e della formazione degli operatori, considerato che sono già tre le proroghe intervenute circa la revisione e due quelle sull'abilitazione obbligatoria"*.

Pertanto, si ritiene utile richiamare di seguito i principali riferimenti temporali individuati nell'Accordo applicabili agli operatori del settore agricolo. In particolare, tutti i lavoratori del settore agricolo che alla data del 31 dicembre 2015 sono:

-già addetti all'uso delle macchine agricole ma non hanno nessuno dei requisiti previsti dall'Accordo, devono conseguire la specifica abilitazione secondo le modalità previste al punto 4.1 dell'Accordo entro il **31 dicembre 2017**;

-già addetti all'uso delle macchine agricole ed hanno una formazione pregressa:

**.equiparabile** a quella prevista dall'Accordo, devono rinnovare l'abilitazione entro **5 anni** a decorrere dal **31 dicembre 2015**;

**.non equiparabile** a quella prevista dall'Accordo perché di durata inferiore, ma in ogni caso composta di un modulo teorico e pratico e da una verifica finale, devono integrare la formazione con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo entro il **31 dicembre 2017**;

**.non equiparabile** a quella prevista dall'Accordo perché di durata qualsiasi e non completata da una verifica finale dell'apprendimento, devono integrare la formazione con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo ed effettuare la verifica finale dell'apprendimento entro il **31 dicembre 2017**;

.sono in possesso di esperienza documentata pari almeno a 2 anni riguardante l'uso delle macchine agricole, devono effettuare il corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo entro il **12 marzo 2017**.

Si evidenzia che la mancata effettuazione del corso di aggiornamento nei termini sopra indicati determina la necessità di conseguire l'abilitazione secondo le modalità previste al punto 4.1 dell'Accordo, perdendo di fatto il riconoscimento della formazione pregressa ovvero dell'esperienza documentata.

Infine, si richiama la circolare n. 34 del 23 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, in

riferimento allo svolgimento dei moduli pratici previsti dall'Allegato VIII all'Accordo, individua nelle "Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici previsti dei corsi di

*formazione per i lavoratori addetti alla conduzione dei trattori agricoli o forestali"* predisposte dall'INAIL un utile atto di indirizzo per i soggetti formatori.

## Le ultime novità sulla gestione del rischio allergeni.

A Cura Dr. Giovanni Laureano- Biologo- Formatore AIFeCS

Dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale europea del reg. Ue 1169/11 ci si è chiesti come si dovessero comportare i vari attori della filiera alimentare di fronte al rischio allergeni. C'è chi riteneva valido il D.lgs. 114/2006 che ha modificato il D.lgs. 109/92 con l'obiettivo di garantire ai cittadini una corretta informazione in merito alle sostanze allergeniche, introducendo una semplice lista di sostanze allergeniche. Alcuni stati membri, come ad esempio il Regno Unito, Francia, Germania già prevedevano, attenendosi strettamente al reg. Ue sopra citato, questa informazione sui menù insieme alla lista degli ingredienti ei prodotti alimentari. In Italia le modalità di informazione fino al mese di febbraio 2015 sono però rimaste intrappolate in una sorta di "limbo legislativo". Il Ministero della salute ha fatto chiarezza sull'argomento con la Circolare Ministeriale del 6 febbraio 2015. In questa spiega quali modalità debbano venire seguite per informare i

consumatori. Il chiarimento riguarda sia gli alimenti venduti sfusi sia quelli preincartati, somministrati nei pubblici esercizi, nelle mense ospedaliere aziendali e scolastiche, negli esercizi di catering. È stata quindi focalizzata l'attenzione sul dovere di indicare la presenza di determinati ingredienti allergenici su ciascuno dei prodotti offerti in vendita o somministrati. **In base a quanto riportato nella circolare** è ormai da ritenere definitivamente fuori legge il cartello unico degli ingredienti, perché si tratta di un'indicazione generalizzata e perciò non idonea a esprimere la pericolosità di ciascun alimento per i consumatori vulnerabili a talune sostanze. Le violazioni di tali obblighi possono essere già sanzionate, ai sensi dal d.lgs. 109/92 (articoli 16 e 18). Il dovere di fornire informazioni specifiche sulla presenza di allergeni si estende chiaramente a tutti gli alimenti somministrati in bar, ristoranti, mense aziendali, scolastiche e ospedaliere, incluso nell'ambito

dei catering. Il Ministero della salute, nel riprendere il testo regolamentare, contempla l'ipotesi che l'informazione possa essere fornita su richiesta del consumatore. Si tratta di una modalità poco efficace che dovrebbe invece essere esclusa, in nome della privacy su dati sensibili. La circolare è irremovibile nel precisare che, quand'anche le informazioni siano offerte su richiesta, come pure quando siano fornite mediante altri strumenti (codici QR o App), l'operatore deve comunque poter mettere a disposizione del consumatore un registro degli ingredienti e degli allergeni presenti in ciascuno dei prodotti preparati. **Il regolamento UE 1169/11 riporta in Allegato II** l'elenco tassativo degli ingredienti allergenici che devono essere indicati con il loro nome specifico, e non solo quello della categoria. Bisogna quindi precisare, ad esempio, la presenza di mandorle, noci, nocciole, senza limitarsi a scrivere "frutta secca con guscio". La stessa regola vale

anche per i “cereali contenenti glutine”, che devono essere identificati. Un altro passaggio riguarda le modalità di informazione sulla possibile presenza di allergeni dovuta a contaminazioni involontarie. Questo apparentemente riguarda solo lo industrie alimentari. Stà di fatto che la contaminazione involontaria (crociata) da alimenti allergenici è di difficile controllo da parte dei singoli operatori. Per questo è giunta l’ora per tutti gli operatori di prendere atto dell’incidenza endemica delle allergie alimentari e della celiachia, e di assumere le proprie responsabilità al pari dei loro fornitori. I ristoratori devono perciò sottoporre il personale a idonea formazione su rischi inerenti la sicurezza alimentare, con peculiare attenzione a quelli legati alla contaminazione da allergeni e rivedere il proprio manuale Haccp considerando sia le possibili contaminazioni nelle linee produttive sia la conoscenza della presenza di allergeni nei prodotti preparati o somministrati. Solo al termine di questi provvedimenti si potranno compilare i registri degli ingredienti, in modo da informare correttamente i consumatori.

## *La soluzione al D.Lgs. 231/2001, distinguendosi.*

A Cura Ing. Claudio Zini-  
Coordinatore Network231

Come noto, con il D.Lgs. 231/01, il Legislatore ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità diretta a carico dell’Impresa per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio di essa.

Dall’anno 2007, tra i reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 sono stati ricompresi anche l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’Igiene e della Salute sul Lavoro.

Nell’anno 2011 sono stati aggiunti anche varie tipologie di reati commessi in violazione di norme di carattere ambientale.

Nell’anno 2014 è stato introdotto nel sistema giuridico italiano il reato di autoriciclaggio, rendendolo anche reato presupposto per l’applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Soprattutto a seguito di queste modifiche i potenziali effetti di questo Decreto sull’attività delle Imprese sono assolutamente rilevanti. Il coinvolgimento dell’Impresa dovuto ad un reato cagionato da persone che a vario titolo operano nella stessa può avere notevoli

conseguenze, non solo in termini di sanzioni (pecuniarie e interdittive), ma anche sulla sua immagine.

Come dovrebbe esser noto l’impresa (non la persona fisica) può esimersi da responsabilità solo se dimostra di essersi organizzata in modo tale da presidiare il rischio di commissione del reato verificatosi. Network231 si occupa proprio di questo: assistere l’impresa nell’adeguare la propria organizzazione ad adempiere a quanto richiesto dal decreto.

Il modo di lavorare di Network231 è molto chiaro: ricercare e valorizzare all’interno dell’impresa tutto quello che può essere utile al modello di organizzazione, gestione e controllo, ancor prima che fornire soluzioni



preconfezionate dall’esterno.

Il metodo di lavoro parte prima di tutto dalla conoscenza dell’azienda, per verificare quante procedure, attività di controllo, ecc. sono già applicate, per poi passare alla indicazione di eventuali integrazioni e/o affinamenti.

Network231 è una iniziativa unica nel suo genere. Raggruppa sotto un unico



marchio molte iniziative in ambito D.Lgs. 231/2001.

Attività di divulgazione, attività di formazione, consulenza, assistenza alle imprese, la gestione di un marchio proprio fanno di Network231 un sistema completo di offerta per le imprese che desiderano affrontare il complesso tema della responsabilità della persona giuridica introdotta dal D.Lgs. 231/2001.

L'attività di formazione si orienta su tre grossi filoni sintetizzati di seguito.

Formazione per aziende : trattasi di formazione di base e/o specifica che ha come obiettivo la trasmissione dei principi del D.Lgs. 231/2001 allo scopo di fornire alle imprese gli strumenti concettuali e metodologici per potere gestire in modo adeguato un progetto di implementazione e gestione di un modello organizzativo e gestionale come previsto dal D.Lgs. 231/2001. (Può essere svolta sia in aula sia presso il cliente.)

Formazione per professionisti: trattasi di formazione di base e avanzata per professionisti operanti nel campo del D.Lgs. 231/2001 a servizio delle imprese oltre che per professionisti che intendono specializzarsi.

Convegni: in questo ambito sono raggruppate tutte le iniziative su scala nazionale nelle quali sono raccolti vari

relatori professionalmente riconosciuti a livello nazionale come esperti di settore.

La consulenza è l'attività principale di Network231.

La numerosità e la diversità delle attività professionali coinvolte rendono Network231 il partner ideale per l'impresa che vuole dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo in base al D.Lgs. 231/2001. La sua presenza capillare sul territorio, le collaborazioni con oltre 350 professionisti, la condivisione di lavoro ed informazioni permettono a Network231 di indicare al cliente le soluzioni migliori al proprio problema.

Per maggiori informazioni visitate il sito [www.network231.it](http://www.network231.it) e troverete tutte le informazioni necessarie.

## Progetto: i Auditor

A Cura P. Ind Simone Leandrini- Formatore AIFeCS- Centro MicrocosmoPoint Livorno Arch. Daniele Verdesca Direttore Cassa Edile Lecce

Il progetto è nato nel 2013 dalla collaborazione tra Arch. Daniele Verdesca e Per. Ind. Simone Leandrini, attraverso lo studio e l'analisi circa l'utilizzo di una

applicazione per smartphone e tablet "iAuditor" rilasciata da "Safetyculture"; applicazione che si pone come obiettivo quello di sfruttare le potenzialità dei nostri smartphone e dei nostri tablet per andare a condurre sopralluoghi nei luoghi di lavoro.

The image shows a collage of website screenshots and icons. At the top, there's a 'CATALOGO ICL HUB' section with 'Scienze | Condizioni | Sicurezza' and 'info@iclhub.it - www.iclhub.it'. Below it, 'LIBRERIA DIGITALE PUBBLICA' is described as a digital library with public, free, and open access documents. 'CATALOGO UNICO' is a tool to search for fragmented materials. 'SOCIALIZZAZIONE RECENSIONI' allows users to rate and review documents. 'PUBBLICAI TUOI LAVORI' lets users publish their work. 'TABLET O SMARTPHONE' highlights the mobile app. 'SOCIAL NETWORK' promotes social media integration.

Dopo una fase iniziale di studio ed analisi della applicazione ci siamo resi conto che la stessa poteva in realtà aumentare le nostre vedute, non solo riportare su uno smartphone o tablet una mera checklist di verifica, ma ben si creare strumenti ad hoc per ogni settore, creare per ogni qualsivolesse audit il relativo strumento di analisi, riuscire a definire report di analisi degli audit condotti senza dover impegnare tempo aggiuntivo con fasi di back-office, o di analisi dati e successivi report da inviare al cliente.

A metà 2014 capivamo che più realizzavamo gli strumenti precedentemente definiti, e più

che stavamo ponendo le basi per un ulteriore salto di qualità....creare un vero e proprio ambiente da mettere a disposizione dell'utente il quale, una volta scaricata l'applicazione (iAuditor è resa in forma gratuita da Safetyculture tramite AppStore e GooglePlaystore) poteva non solo scegliere i template a lui più funzionali (ogni template è uno strumento di analisi che l'Applicazione sfrutta) ma ritrovare un ambiente simil-database, e dove non trovasse il proprio template per il proprio settore o caso di intervento, richiedere che questo fosse realizzato.

Oggi infatti mettiamo a disposizione la possibilità di realizzare template ad hoc su richiesta, mettiamo a disposizione i template già realizzati tramite il portale [iclhub.it](http://iclhub.it) ed un prossimo in fase di pubblicazione a breve, seminari tecnici sul territorio in cui portiamo la nostra conoscenza nell'utilizzo dell'applicazione e nelle logiche di programmazione dei template.

Questo impegno si sta rinnovando nel tempo attraverso un pensiero comune che ci vede impegnati a voler realizzare un prossimo ambiente di sviluppo volto a fornire all'utente il suo spazio personale ospitante i suoi strumenti, i suoi audit, i videotutorial e tanto altro.

Oggi queste logiche permettono al professionista (ma non solo anche a membri interni d'azienda) la possibilità di compiere attività di audit in loco, documentare tramite fotografie, video, i vari punti di analisi; crearsi il proprio template o ritrovare un template già predisposto per quel settore; condurre l'audit e nel tempo stesso della conclusione dell'audit creare il report, farlo sottoscrivere ai partecipanti e condividerlo con gli stessi istantaneamente.



Al tempo stesso può sempre tramite la APP condurre la realizzazione di una valutazione dei rischi e relativo documento (uno degli ultimi elaborati ci permette la creazione di un DVR ai sensi delle Procedure standardizzate oppure la conduzione della Valutazione dei dati oggettivi Stress Lavoro correlato).

I risultati ad oggi sono evidenti e apprezzabili fin dai primi utilizzi:

Riduzione dei tempi di conduzione dell'audit del 300%!

Eliminazione delle attività di back-office (se non per una impaginazione dei report più personalizzati)

Esportazione dei report in formati differenti (Word, Csv, Pdf ....)

Invio e condivisione dei report di audit immediati a fine attività

Evidenza della conduzione dell'audit in loco

Implementazione nei report di audit di materiale multimediale (senza dover utilizzare editor grafici, testuali, copia e incolla di immagini in documenti di testo)"

*Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione.*

*AIFeCS al Fianco dei Professionisti!*